

FURLA
SINCE 1927 ITALY

MANUALE DEL FORNITORE

FURLA S.p.A.

Sede legale Via Bellaria, 3/5 - 40068 San Lazzaro di Savena (Bo) Italy
Codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di BOLOGNA 03292800376

Capitale sociale versato pari ad euro 9.013.385,00 – P. Iva 00610091209
Tel. +39 051 6202711, Fax +39 051 450660, PEC
furlaspa@pec.furla.com - FURLA.COM

Sommario

I. ISTRUZIONI.....	4
II. CODICE ETICO.....	4
II.I – Diritti umani.....	4
II.II – Lavoro.....	4
II.III – Ambiente.....	5
II.IV – Lotta alla Corruzione.....	6
II.V – Trasparenza e Riservatezza.....	6
III. REGOLE GENERALI.....	6
IV. REACH, ALTRI REGOLAMENTI E COMPLIANCE ALLE LEGGI APPLICABILI.....	7
IV.I – REACH.....	7
IV.II – Altre regolamentazioni.....	8
Proposition 65 – California, USA.....	8
Consumer Product Safety Improvement Act - USA.....	8
Chinese Textile Standard GB 20400 – Repubblica Popolare Cinese.....	9
Korea Certification Mark – Corea del Sud.....	9
IV.III – Ulteriori requisiti di conformità e responsabilità di prodotto.....	9
IV.IV – Proprietà Intellettuale.....	9
Dichiarazione da parte del Fornitore di presa visione e accettazione dei termini.....	11

Release:

2018.06.30 – 01. Update

Cari Fornitori,

FURLA S.P.A., le proprie filiali ed affiliate (congiuntamente, per semplicità, “Furla” o “il Gruppo”) si impegnano a svolgere la propria attività in collaborazione di reciproca fiducia e correttezza con i propri Fornitori, in linea con il Codice Etico Furla.

Allo stesso tempo, si richiede che anche i Fornitori – come tutti gli altri business partner di Furla – si adeguino a principi del Codice Etico di Furla, che non solo richiedono piena compliance alla normativa giuridica, chimico/prestazionale e commerciale, ma sono ispirati anche ai fondamentali standard internazionali sulla Responsabilità Sociale d’Impresa riconosciuti dall’United Nations Global Compact. Tali principi sono:

- Diritti Umani
- Lavoro
- Ambiente
- Lotta alla corruzione.

Ad esse, Furla ha aggiunto una quinta tematica:

- Trasparenza e Riservatezza.

Per una completa trattazione delle tematiche sopra anticipate, si rimanda al Codice Etico, del quale si richiede la firma per accettazione a tutti i Fornitori.

Furla ritiene infatti indispensabile che i propri partner condividano i valori e comportamenti in cui il brand fortemente crede e si conformino alle disposizioni del presente Manuale, redatto in coerenza con gli stessi. Inoltre, Furla desidera condividere le linee comportamentali richieste ai propri dipendenti anche con i propri Fornitori perché questi ultimi siano informati di ciò che l’azienda richiede alle proprie persone, contribuendo ad un rapporto lavorativo proficuo, sereno, corretto, trasparente e rispettoso.

L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Manuale e nel Codice Etico sarà valutata caso per caso a seconda della gravità, fino, nei casi più rilevanti, a pregiudicare la collaborazione con Furla e causare l’interruzione di qualsiasi relazione in essere, diretta o indiretta, fatto salvo il riconoscimento del maggior danno.

Cordiali saluti,

GRUPPO FURLA

I. ISTRUZIONI

Prima dell'avvio di qualsiasi attività per conto di Furla, ogni Fornitore, diretto o indiretto (di seguito "Fornitore/i"), deve conoscere ed impegnarsi al rispetto di quanto contenuto nel presente manuale, oltre ovviamente che ad ogni disposizione di legge applicabile nel paese e nel settore di appartenenza.

Tutti i Fornitori diretti o indiretti devono consentire il controllo da parte di Furla del concreto rispetto delle disposizioni qui contenute, mettendo a disposizione su richiesta informazioni, documenti, report e qualsiasi materiale idoneo a consentire la verifica della conformità della propria attività ai requisiti del manuale.

A testimonianza dell'impegno dei Fornitori nel rispetto del Manuale sia per quanto direttamente gestito, sia nella sua promozione presso i propri sub-fornitori, si richiede la firma e la restituzione a Furla dell'allegato A, in calce a questo documento.

II. CODICE ETICO

Per fare fronte alle proprie responsabilità sociali, i Fornitori sono tenuti a condurre le proprie attività in modo etico, corretto e integro. Il riferimento completo del quadro etico di cui Furla chiede il rispetto a tutti gli stakeholders, compresi i Fornitori, resta sempre e comunque il Codice Etico del gruppo Furla nella sua versione più aggiornata, e i cinque principi cardine qui riportati.

- I. Diritti umani
- II. Lavoro
- III. Ambiente
- IV. Lotta alla corruzione
- V. Trasparenza e riservatezza

II.I – Diritti umani

- **Non discriminazione:** l'equo trattamento dei dipendenti deve essere uno dei principi fondamentali della politica aziendale del Fornitore. Nessun dipendente può essere ingiustamente discriminato e svantaggiato, favorito od emarginato a causa della sua origine, nazionalità, etnia, genere, età, disabilità, orientamenti sessuali, religiosi, filosofici, politici o sindacali.
- **Trattamento corretto:** i Fornitori si impegnano ad assicurare che nel luogo di lavoro non vi sia alcun tipo di trattamento non dignitoso, e che i dipendenti non subiscano né siano minacciati di molestie, abusi, tortura o punizioni corporali, coercizione psicologica, fisica, verbale.
- **Rifiuto del lavoro minorile:** i Fornitori si impegnano a non adoperare lavoro minorile direttamente o indirettamente. Per la definizione del termine "minore", ci si allinea alla normativa vigente nei paesi in cui si espleta l'attività. I dipendenti sotto i 18 anni non devono comunque svolgere lavori pericolosi.
- **Rifiuto del lavoro forzato:** i Fornitori non devono direttamente o indirettamente utilizzare lavoro forzato, in schiavitù o servitù.

II.II – Lavoro

- **Concorrenza leale:** i Fornitori sono tenuti a condurre le proprie attività nel rispetto dei principi di lealtà professionale e di tutte le leggi antitrust e di proprietà intellettuale applicabili.
- **Orario di lavoro e retribuzione:** l'orario di lavoro dei dipendenti dei Fornitori non può superare il massimo indicato da normativa. La retribuzione deve essere puntuale e conforme alle legislazioni nazionali. Non è permesso applicare detrazioni dalla paga base come misura disciplinare. Si raccomanda di esplicitare chiaramente al momento della formalizzazione del contratto di lavoro ogni possibile condizione.
- **Libertà di associazione:** i Fornitori si impegnano a un dialogo aperto e costruttivo con i propri dipendenti e rappresentanti sindacali. In conformità con le leggi vigenti, vanno rispettati i diritti dei propri dipendenti di

associarsi liberamente, iscriversi al sindacato, eleggere rappresentanti, unirsi ai consigli dei lavoratori e partecipare alla contrattazione collettiva. I Fornitori si impegnano a non sfavorire i dipendenti che operano come rappresentanti dei lavoratori.

- **Health & Safety (“H&S”)**: sul lavoro i Fornitori si impegnano a proteggere i dipendenti da rischi di tipo chimico, biologico e fisico, mansioni eccessivamente impegnative dal punto di vista fisico, e da rischi associati a strumenti o infrastrutture utilizzate. I Fornitori gestiranno appropriati controlli, procedure di sicurezza sul lavoro, manutenzione preventiva e misure tecniche di protezione necessarie a limitare i rischi in tema H&S.

Inoltre, ove necessario, i Fornitori si impegnano a rendere disponibili appropriati dispositivi di protezione individuale; devono infine prevedere piani di formazione per i dipendenti conformemente alle leggi vigenti, sia sul rischio identificato, che sulla gestione delle emergenze.

- **Requisiti di Qualità, Salute, Sicurezza e Ambiente**: i Fornitori si impegnano ad adempiere a requisiti di qualità generalmente riconosciuti o concordati in sede contrattuale per fornire merci e servizi che soddisfino le richieste di Furla, funzionino come garantito, e siano sicuri per l’uso a cui sono destinati. I Fornitori si impegnano a rispettare ogni regolamento obbligatorio in materia di qualità, salute, sicurezza e ambiente. Si impegnano inoltre a ottenere e aggiornare i necessari permessi, licenze e registrazioni, così come a rispettare i requisiti operativi ed obblighi di reporting.
- **Sicurezza di Prodotti e Processi**: per tutte le sostanze pericolose, i Fornitori renderanno disponibili le schede di sicurezza dei materiali e le forniranno a Furla e ad altre parti in caso di legittima richiesta. Inoltre, il Fornitore deve garantire che il prodotto venduto a Furla, a un suo Fornitore o comunque destinato al mercato di Furla, sia garantito per tutte le prescrizioni previste da capitolato, a sua volta redatto in coerenza agli standard internazionali.

II.III – Ambiente

- **Rifiuti ed Emissioni**: i Fornitori devono assicurare che emissioni in atmosfera e reflui derivanti dalle proprie operazioni di stabilimento, gestione e logistica avvengano in modo sicuro e nel rispetto della normativa, e che siano monitorate opportunamente. I Fornitori sono tenuti a predisporre sistemi per la prevenzione o il contenimento di fuoriuscite accidentali e rilascio di sostanze nell’ambiente.
- **Utilizzo delle risorse**: i Fornitori devono rispondere a qualsiasi normativa applicabile sulla salvaguardia dell’ambiente e sull’utilizzo razionale ed economico di risorse come, ma non solo, acqua, energia, materie prime, prodotti chimici. L’aspetto ambientale deve essere tenuto in considerazione qualora si debba scegliere tra diversi processi, approvvigionamenti, instaurazione di rapporti di fornitura o subfornitura di prodotti e servizi come rilevante ai fini della scelta.

A tal proposito, Furla potrebbe richiedere al Fornitore evidenza di documentazione pertinente, come eventuali certificati o riconoscimenti di gestione ambientale, informazioni circa approvvigionamento, permessi e certificati per la materia prima, schede tecniche e documentazione rilevante per prodotti chimici utilizzati in fase di lavorazione. Qualora l’informazione non fosse di proprietà del Fornitore di Furla, ma di un Fornitore dal secondo livello in poi, il diretto Fornitore di Furla si impegna a collaborare in ottica di una corretta trasparenza, per favorire la trasmissione dell’informazione.

- **Allineamento alle politiche ambientali di Furla**: il Fornitore si impegna a rispettare politiche e valori di Furla, siano riferiti alla gestione ambientale, al sourcing, alla compliance chimica, all’uso o meno di alcune risorse – quest’ultima specifica con particolare riferimento al Fur Ban, ossia l’eliminazione a partire dalla collezione Cruise 2019 dell’uso di pelliccia di animali primariamente allevati proprio per la pelliccia stessa. Per tutte le specifiche, si rimanda alla relativa documentazione.

II.IV – Lotta alla Corruzione

- **Integrità:** Furla si aspetta che i Fornitori non praticino né tollerino alcun tipo di corruzione, estorsione o appropriazione indebita; i Fornitori si impegnano a non accettare né offrire tangenti o altri incentivi illegali ai propri partner d'affari, né a proporre ai dipendenti Furla doni o benefit che potrebbero indirizzare verso una decisione a loro conveniente. A tal proposito, si informa che Furla ha attivato un programma di prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01.

II.V – Trasparenza e Riservatezza

- **Riservatezza:** i Fornitori si impegnano a utilizzare e conservare appropriatamente, e non divulgare a terzi le informazioni riservate di carattere tecnico e/o commerciale relative alla attività di Furla delle quali dovessero venire in possesso in conseguenza del rapporto contrattuale con Furla, fino a che tali informazioni siano divulgate al pubblico non per fatto addebitabile ai Fornitori, ma per decisione di Furla stessa. Questa specifica vale sia nei confronti della concorrenza, in particolare qualora altri brand avessero rapporti commerciali con lo stesso Fornitore, sia nei confronti della stampa.
- **Privacy dati:** i Fornitori si impegnano a proteggere e trattare adeguatamente i dati personali dei clienti e/o dipendenti Furla di cui vengano in possesso in conseguenza del rapporto contrattuale con Furla.
- **Trasparenza e identificazione di sospette irregolarità:** i Fornitori si impegnano a mettere a disposizione dei propri dipendenti i mezzi necessari per segnalare sospette irregolarità o attività potenzialmente illegali sul luogo di lavoro. Ogni segnalazione deve essere considerata riservata e trattata come tale. I Fornitori si impegnano ad indagare su tutte le segnalazioni ricevute e ad adottare misure correttive ove necessario.
- **Proprietà intellettuale:** i Fornitori si impegnano a non violare i diritti di proprietà intellettuale di Furla e a fornire a Furla prodotti o semilavorati che non violino diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- **Tracciabilità:** i Fornitori si impegnano espressamente a fornire a Furla ogni informazione utile ai fini dell'individuazione del paese dove sono state fatte le principali lavorazioni del prodotto, in particolare l'ultima, e comunque ai fini dell'indicazione d'origine dello stesso.

III. REGOLE GENERALI

Oltre ai principi sopra riportati, ispirati agli standard internazionali sulla Responsabilità Sociale, il Fornitore è tenuto ad osservare alcune regole generali, implementarle per un continuo miglioramento, promuovere e richiedere il rispetto degli stessi anche a eventuali sub-Fornitori partecipanti al business di Furla.

- **Requisiti legali e di altro tipo:** i Fornitori si impegnano a rispettare tutte le leggi vigenti, regolamenti, accordi contrattuali e standard generalmente accettati e riconosciuti, in coerenza con la documentazione contrattuale, con il Codice Etico e con eventuali capitoli, fornendo dove opportuno l'adeguata formazione alle proprie persone e segnalando con prontezza ogni anomalia, attivandosi per risolverla.
- **Rispetto dei regolamenti doganali e commerciali:** i Fornitori devono conformarsi ad ogni regolamento doganale applicabile, inclusi quelli sull'importazione ed il divieto di trasferimento di merce nel paese dove sussiste un divieto di importazione di quel determinato prodotto. Fornitori e sub-fornitori garantiscono che ogni dichiarazione di origine, licenza d'esportazione, visto, etichette ed altri documenti, descrivano completamente ed accuratamente i prodotti oggetto di esportazione, i paesi e le circostanze in cui essi sono stati fabbricati e che tali documenti saranno conservati per il periodo di tempo imposto dalla legge applicabile.

FURLA

SINCE 1927 ITALY

Fornitori e sub-fornitori si impegnano a comunicare a Furla qualsiasi ispezione doganale o procedura di investigazione o controllo di cui siano fatti oggetto, anche se relativa ad ordini non emessi da Furla.

- **Documentazione e tracciabilità:** i Fornitori devono sviluppare e aggiornare documentazione atta a dimostrare che condividono e gestiscono i principi espressi e darne eventualmente evidenza.
- **Formazione e competenza:** i Fornitori sono tenuti a mettere in atto misure formative appropriate per fornire ai propri manager e dipendenti un adeguato livello di conoscenza e comprensione del presente Codice di Condotta dei Fornitori, del Codice Etico di Furla, delle leggi e regolamenti applicabili e degli standard generalmente riconosciuti e accettati.
- **Miglioramento continuo:** i Fornitori sono tenuti a migliorare continuamente la propria prestazione di sostenibilità mettendo in atto misure appropriate.

IV. REACH, ALTRI REGOLAMENTI E COMPLIANCE ALLE LEGGI APPLICABILI

Questo capitolo è dedicato alle prescrizioni che Furla richiede ai Fornitori (diretti o indiretti) di prodotto o materia prima, affinché garantiscano che gli articoli e componenti destinati a Furla, o incorporati o utilizzati in prodotti Furla, siano conformi alle prescrizioni sotto indicate. Ai Fornitori di servizi e altre prestazioni Furla richiede solo la presa visione dei capp. IV.I, IV.II e IV.III.

Il Fornitore si impegna a dare evidenza di quanto specificato qui di seguito secondo quanto capitolato, oppure su specifiche richieste di Furla, direttamente o indirettamente contattando i sub-fornitori e gestendo la richiesta, eventualmente anche trasmettendo tale Manuale. Per facilitare la comunicazione, Furla richiede che una persona sia designata come contatto preferenziale per questo tipo di comunicazione.

Nel presente capitolo vengono presentati tali schemi per sommi capi, ma Furla rimanda i propri Fornitori, per informazioni sempre complete e aggiornate, alla documentazione reperibile sui siti web ufficiali.

La sottoscrizione per accettazione del presente manuale vale anche a tale fine.

Le prescrizioni qui di seguito riassunte sono riferite alle seguenti categorie:

- “Articolo”: il risultato del processo produttivo, l’oggetto della lavorazione. Tutti gli oggetti, i materiali, i componenti, i prodotti finiti e l’imballaggio di fornitura sono considerati Articoli.
- “Miscela”: una soluzione composta da due o più sostanze. Esempi: profumi, cosmetici, colle, coloranti, tinte, inchiostri, vernici, pitture.

IV.I – REACH

Il REACH (da Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) è il regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006, circa la registrazione, la valutazione e l’autorizzazione delle sostanze chimiche, nonché le restrizioni sulle stesse. Le società europee hanno l’obbligo di registrare presso l’ECHA (l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche) le sostanze che importano o producono, incluse quelle contenute nelle miscele o eventualmente rilasciate dagli Articoli. Il termine per la registrazione varia in base alla quantità della sostanza presente negli Articoli o nelle miscele a rilascio previsto in base alla natura della Sostanza (di seguito definita).

Il Regolamento REACH viene aggiornato regolarmente, per la versione più recente Furla invita i Fornitori a visitare la pagina web <https://echa.europa.eu/regulations/REACH/legislation>.

Alcuni termini utili nella spiegazione:

- “**Sostanza**”: un elemento chimico ed i suoi composti allo stato naturale ottenuti tramite qualsiasi processo di produzione, incluso qualsiasi additivo necessario a conservare la sua stabilità e qualsiasi impurità derivante dal processo utilizzato, ma esclusi tutti i solventi che potrebbero essere separati senza influenzare la stabilità della sostanza o modificarne la composizione.

- **“SVHC”**: questa sigla si riferisce a Sostanze identificate dall’ECHA come Substances of Very High Concern. Tali sostanze possono avere effetti molto gravi e spesso irreversibili sugli esseri umani e sull’ambiente; l’elenco è visibile al link <https://echa.europa.eu/registry-of-svhc-intentions>. Sono in corso studi su alcune sostanze candidate ad entrare tra le SVHC dell’ECHA. Questo elenco viene aggiornato regolarmente. L’ultima versione si può trovare al seguente URL: <http://echa.europa.eu/candidate-list-table>.
- **“Sostanze sottoposte a restrizioni”**: Sostanze elencate nell’Allegato XVII del Regolamento REACH. L’Allegato XVII limita l’immissione sul mercato e l’utilizzo di determinate Sostanze e la loro presenza in determinati Articoli.
- **“Allegato XIV del regolamento REACH”** è un elenco delle sostanze SVHC il cui elenco completo ed aggiornato è visibile all’indirizzo <http://echa.europa.eu/candidate-list-table>, il cui utilizzo è vietato nello Spazio Economico Europeo.

Al fine di rispettare il regolamento REACH, ci aspettiamo che il Fornitore:

- Sia adeguatamente informato sulla normativa, e agendo proattivamente richieda pari preparazione ai propri eventuali Fornitori.
- Garantisca che tutte le sostanze utilizzate direttamente o dai propri Fornitori siano registrate presso l’ECHA, incluse quelle importate. Tale requisito vale anche per le sostanze contenute nelle miscele.
- Non utilizzi sostanze elencate nell’Allegato XIV del Regolamento REACH, né produca articoli contenenti le sostanze sottoposte a restrizioni.
- Risponda tempestivamente a qualsiasi richiesta da parte nostra per sapere (i) se sia presente una SVHC in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso in qualsiasi Articolo fornito, o (ii) qualsiasi altra informazione richiesta (inclusi identità, peso e/o concentrazione delle sostanze in un Articolo).

IV.II – Altre regolamentazioni

A seconda delle specificità del prodotto o della lavorazione in oggetto, per cui vige il rapporto di lavoro tra la nostra Società ed il Fornitore, si fa riferimento alle prescrizioni come stabilito da capitolato e in armonia con la vigente normativa. Il Fornitore è tenuto ad essere pienamente aggiornato e compliant circa la legislazione riguardante il proprio prodotto e il relativo import/export.

Oltre il REACH, i principali standard cui Furla guarda perché riguardanti paesi chiave, sono:

Proposition 65 – California, USA

La Proposition 65 (formalmente nominato “The Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986”) è una legge del 1986 sull’applicazione delle misure relative all’acqua potabile e che regola l’utilizzo di sostanze chimiche, e vige nello Stato della California negli USA.

L’elenco di tali sostanze, disciplinate perché riconosciute dallo stato della California come cancerogene o con effetti tossici sulla riproduzione, si può trovare alla seguente pagina web:

<https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list>

Consumer Product Safety Improvement Act - USA

Il CPSIA in vigore dal 2008 (ed eventuali implementazioni della stessa) contiene delle prescrizioni circa – tra gli altri punti – il contenuto di varie sostanze pericolose, indicazioni sull’etichettatura, test e certificazioni, ecc. Sebbene

uno dei principali focus sia la compliance sui prodotti destinati all'infanzia, ci sono anche requisiti cogenti applicabili a diverse categorie di prodotto. Per una trattazione più completa si rimanda a:

<https://www.cpsc.gov/Regulations-Laws--Standards/Statutes/The-Consumer-Product-Safety-Improvement-Act>

Chinese Textile Standard GB 20400 – Repubblica Popolare Cinese

Il Chinese Textile Standard GB 20400-2006 (al momento della scrittura del presente documento la versione più recente; si faccia riferimento comunque all'ultimo aggiornamento) limita la quantità di azocoloranti e formaldeide che possono essere presenti in pelli e pellicce facenti parte di prodotti a scopo di utilizzo a contatto con la pelle del consumatore immessi sul mercato cinese.

Si faccia riferimento al documento presente al seguente link:

<https://www.chinesestandard.net/PDF.aspx/GB20400-2006>

Korea Certification Mark – Corea del Sud

Il Korea Certification Mark (spesso indicato come KC Mark) è il simbolo della certificazione relativa ai tessili che obbligatoriamente deve apparire sugli oggetti destinati alla vendita in Corea, esteso poi anche a pelle, pelle sintetica e pelliccia. Le prescrizioni riguardano il contenuto massimo di alcuni elementi nei prodotti a diretto contatto con la pelle. Si rimanda al link qui riportato per maggiori informazioni:

http://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=24944&type=part&key=29

IV.III – Ulteriori requisiti di conformità e responsabilità di prodotto

Fornitori e sub-fornitori si impegnano a garantire che i prodotti forniti siano esenti da difetti nella loro fabbricazione e nei loro componenti e che sono idonei all'uso convenuto e prevedibile da parte di Furla, dei suoi dipendenti, dei clienti e del consumatore finale; altresì si impegnano a fornire prodotti che siano conformi a qualsiasi normativa applicabile italiana o dei paesi di riferimento per la produzione o il commercio, tra cui – a titolo esemplificativo e non esaustivo – il Flammable Fabrics Act, il Wool Products Labeling Act, Textile Fiber Products Identification Act, ed ogni e qualsiasi altra legge relativa a pesi, misure, fonti, contenuti, ingredienti, dimensioni, etichettatura, indicazione del paese d'origine, leggi sanitarie.

Qualora il prodotto sia soggetto a particolari regolamentazioni pertinenti al tipo di materiali utilizzato, il Fornitore deve attenersi rispetto a quanto meglio specificato nel capitolato, e comunque rispettare la normativa generale in merito: ad esempio, per tutti i prodotti ricavati da specie sottoposte a CITES, la documentazione deve essere trasmessa regolarmente; i prodotti "100% cashmere" o "misto cashmere" devono produrre il relativo certificato di autenticità che indichi il Fornitore della materia prima firmato e datato dal medesimo (ragione sociale, sede legale, P. IVA, contatto e qualifica del contatto); per i prodotti certificati FSC o equivalenti si richiede il relativo sigillo con codice univoco, eccetera.

Inoltre, la legge sulla responsabilità da prodotto dispone che, se il consumatore riesca a provare la difettosità del prodotto, possa agire contro il produttore per il risarcimento del danno causato dal prodotto difettoso.

I Fornitori sono tenuti ad adottare misure opportune per evitare potenziali responsabilità, mantenendo il controllo su tutte le fasi del processo per assicurare la migliore sicurezza del prodotto e della sua fruibilità.

IV.IV – Proprietà Intellettuale

Tutti i marchi registrati e non registrati appartenenti a, o utilizzati da, Furla – quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, "Furla", "Giovanna Furlanetto ecc. (di seguito i "Marchi"), i design dei prodotti di Furla, siano essi registrati o non registrati (di seguito i "Design"), i nomi a dominio assegnati a Furla (di seguito i "Domini"), i segreti industriali ed il Know-how (di seguito il "Know-How"), nonché ogni altro diritto di proprietà industriale (inclusi

FURLA

SINCE 1927 ITALY

brevetti e modelli di utilità) e/o intellettuale (inclusi i diritti d'autore), di titolarità di Furla in differenti giurisdizioni e Paesi (di seguito, collettivamente definiti i **"Diritti di Proprietà Intellettuale"**) –rappresentano un *asset* prezioso per Furla.

I Fornitori riconoscono la titolarità esclusiva di Furla sui Diritti di Proprietà Intellettuale e pertanto garantiscono che non hanno provveduto né provvederanno ad utilizzare né depositare alcuna domanda di registrazione di: (i) marchi identici, simili o confondibili con uno qualsiasi dei Marchi; (ii) disegni o modelli che suscitino nell'utilizzatore informato la medesima impressione generale dei Design; (iii) nomi a dominio confondibili o simili ai Domini e/o ai Marchi; (iv) qualsiasi altro segno distintivo, titolo e/o *asset* identico, simile o confondibile con i Diritti di Proprietà Intellettuale.

I Fornitori si impegnano a non contestare la titolarità e/o la validità dei Diritti di Proprietà Intellettuale, durante e dopo il termine della collaborazione con Furla, né ad agire e/o operare in modo tale da inciderne, ridurne o diluirne il valore; inoltre, si impegnano a informare tempestivamente Furla di qualunque violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale di cui vengono a conoscenza, e, su richiesta, ad assistere Furla in eventuali indagini o azioni relative alla violazione, reale o eventuale, dei Diritti di Proprietà Intellettuale.

I Diritti di Proprietà Intellettuale possono essere utilizzati dai Fornitori e eventuali sub-fornitori esclusivamente ai fini dell'esecuzione del contratto in essere tra Furla ed i Fornitori che abbia questo ad oggetto (la fornitura di servizi o la produzione di beni conseguente all'ordine effettuato da Furla), nelle modalità e per le sole quantità richieste da Furla e secondo le istruzioni da quest'ultima fornite.

In particolare, la quantità di prodotti o etichette o altro materiale di confezionamento riproducenti i Marchi o incorporanti il Design sarà decisa esclusivamente da Furla e sarà stabilita nel contratto di fornitura o in un ordine di acquisto scritto emesso da Furla medesima. È fatto divieto assoluto di produrre un quantitativo di prodotti o merce superiore a quello indicato da Furla o utilizzare i Marchi e i Design per prodotti di terzi.

I Fornitori si impegnano espressamente a non fornire materiali né creatività, a non produrre né presentare a Furla sul proprio catalogo prodotti che violino diritti di proprietà intellettuale di terzi, quali, a titolo meramente esemplificativo, marchi di fatto o registrati, brevetti, disegni o modelli e/o diritti d'autore, impegnandosi in ogni caso a tenere indenne Furla da qualsiasi conseguenza pregiudizievole possa derivare dalla commercializzazione di tali prodotti.

I Fornitori devono utilizzare e conservare come informazione riservata qualsiasi documento, modello, disegno, dettaglio costruttivo, specifica di prodotto, forma, fibra, etichetta, cartellino, finitura, merce o prodotto su cui siano apposti i Marchi o riprodotti i Design ricevuti da Furla o elaborati nel corso del rapporto di fornitura, il Know-How e/o qualsiasi altro Diritti di Proprietà Intellettuale.

I Fornitori si rendono disponibili a garantire a Furla l'accesso presso le proprie sedi e i propri stabilimenti al fine di effettuare controlli, ispezioni e verifiche sui suoi prodotti, nonché sullo stato di avanzamento dell'attività e su tutto quanto rilevante al fine di accertare l'adempimento del contratto di fornitura, sia essa di beni o servizi, o dell'ordine effettuato da Furla. I Fornitori dovranno inoltre assicurare il medesimo controllo presso i sub-fornitori. A tale fine, i Fornitori si impegnano espressamente a controllare periodicamente il loro operato, garantendo a Furla il rispetto dei Diritti di Proprietà Intellettuale da parte dei sub-fornitori.

Dichiarazione da parte del Fornitore di presa visione e accettazione dei termini

Dichiariamo di aver ricevuto, letto e compreso il presente documento, e con la sottoscrizione dello stesso per accettazione da parte del legale rappresentante, ci impegniamo al pieno rispetto delle disposizioni qui contenute e garantiamo che tutti prodotti forniti a Furla rispettino i requisiti imposti dal presente Manuale.

Dichiariamo inoltre di aver trasmesso le esigenze qui espresse anche ai nostri Fornitori e subappaltatori.

La nostra azienda ed i nostri sub-fornitori adotteranno ogni opportuna azione per assicurare ottemperanza agli obblighi contenuti nel presente Manuale.

Abbiamo compreso che il mancato rispetto degli obblighi qui previsti sarà letto da Furla come non-compliance e trattato in relazione alla gravità del caso, fino alla possibilità da parte della stessa Società di risolvere il contratto per giusta causa ed eventualmente intentare azioni legali o segnalazioni, salvo ogni ulteriore rimedio previsto dalla legge.

Riconosciamo ed accettiamo che il presente Manuale, le Condizioni Generali di acquisto di Furla, Il Codice Etico ed ogni singolo ordine d'acquisto o contratto emesso dalla stessa, rappresentino l'accordo tra le parti, modificabile solo con accordo sottoscritto da entrambe.

Per accettazione:

Dati della Società

NOME DELLA SOCIETÀ _____

RUOLO DELLA SOCIETÀ (*barrare*) _____

- FORNITORE SERVIZIO
- FORNITORE PRODOTTO FINITO
- FORNITORE MATERIA PRIMA
- SUBAPPALTATORE
- AGENTE
- FABBRICA
- ALTRO (*specificare*) _____

Dati del Legale Rappresentante

NOME E COGNOME _____

RUOLO AZIENDALE _____

DATA _____

FIRMA E TIMBRO _____